Forna alla pagina precedente

N. 02043/2012 REG.PROV.COLL. N. 04258/2008 REG.RIC.



### REPUBBLICA ITALIANA

#### IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

# Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

#### **SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 4258 del 2008, proposto da:

G.M.L. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Raimondo Noverino, Alessandro Barbieri, Andrea Torino e Matilde Spina, con i quali elettivamente domicilia in Napoli alla via G. Sanfelice n. 33;

#### contro

Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gabriele

Romano, Giuseppe Tarallo, Anna Pulcini, Bruno Ricci, Barbara Accattatis Chalons D'Oranges, Antonio Andreottola, Eleonora Carpentieri, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Anna Ivana Furnari, Giacomo Pizza, con i quali elettivamente domicilia in Napoli alla piazza Municipio presso la Casa Comunale – Palazzo San Giacomo;

# per l'annullamento

1.dell'ordinanza dirigenziale n.2534 del 23 giugno 2008, notificata in data 02.07.2008, con la quale il servizio commercio al dettaglio del Comune di Napoli ha ordinato alla ricorrente la sospensione per tre giorni (ad decorrere dal terzo giorno successivo alla data di notifica) dell'esercizio commerciale sito in Napoli alla Piazza Trieste e Trento n.47 (Bar Rosati) con espressa avvertenza che, in di inadempienza, si procederà coattivamente mediante apposizione di sigilli (ricorso principale); 2.di ogni altro presupposto, connesso e/o consequenziale ivi inclusa l'ordinanza n.100 del 12.06.2007 (ricorso principale); 3.della nota prot. n. 2858 (erroneamente indicata con il n.2853) del 17 luglio 2008

(ricorso per motivi aggiunti);

4.dei verbali di accertamento della Polizia Municipale nn.9915433, 9950903, 9953967 (ricorso per motivi aggiunti).

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del

Comune di Napoli;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Giudice relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 aprile 2012 la dott.ssa Ida Raiola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato in data 4 luglio 2008 e depositato in data 30 luglio 2008, parte ricorrente esponeva in fatto:

-di esercitare, sotto la storica insegna "Bar Rosati di Piazza Trieste e Trento, l'attività di bar;

-di occupare, in virtù di regolari titoli autorizzatori, anche una superficie esterna, appartenente al demanio comunale;

-di aver ricevuto la notifica del provvedimento di sospensione di cui al punto 1 dell'epigrafe in data 2 luglio 2008

nell'imminenza di del un concerto cantante Pino Daniele a Piazza Plebiscito (programmato per il giorno 8 luglio 2008) in relazioni ad accertamenti di presunte violazioni dei titoli autorizzatori all'occupazione di <mark>suolo</mark> pubblico, avvenuti diversi mesi prima.

Tanto premesso, parte ricorrente impugnava gli atti indicati ai nn. 1e 2 dell'epigrafe per i seguenti motivi di diritto:

I.Violazione e falsa applicazione art.6

Legge n.77/97 – Violazione e falsa applicazione Legge n.241/90 – Eccesso di potere – Difetto di istruttoria;

II. Violazione e falsa applicazione **Legge**77/97 – Violazione e falsa applicazione artt.7 e 10 **Legge** n.241/90 – Eccesso di potere – Difetto di motivazione – Sproporzione;

III. Violazione e falsa applicazione art.6

Legge n.77/97 – Violazione e falsa applicazione art.3 Legge n.241/90 –

Eccesso di potere – Difetto di motivazione – Difetto di istruttoria;

IV. Violazione e falsa applicazione art.6

Legge n.77/97 – Violazione e falsa

applicazione **Legge** n.241/90 – Eccesso di potere – Difetto di istruttoria;

Con ricorso per motivi aggiunti notificato in data 15 ottobre 2008 e depositato in data 5 novembre 2008, parte ricorrente impugnava gli atti indicati ai nn. 3 e 4 dell'epigrafe per i seguenti motivi di diritto:

V.Violazione e falsa applicazione art.6

Legge n.77/97 – Inesistenza dei presupposti – Difetto di istruttoria - Difetto di motivazione;

VI.Stesse censure.

Si costituiva il Comune di Napoli, che resisteva al ricorso del quale chiedeva il rigetto.

All'udienza pubblica del 3 aprile 2012, la causa passava in decisione.

Il gravame, nella sua articolazione di ricorso principale e ricorso per motivi aggiunti, è in parte infondato e in parte inammissibile e va, pertanto, disatteso.

il Parte ricorrente impugna provvedimento con il quale il Comune di Napoli ha sospeso per tre giorni l'esercizio commerciale nella sua titolarità, sul rilievo della plurima violazione (recidiva) del titolo autorizzatorio all'occupazione di suolo pubblico ai sensi dell'art.6 Legge 25 marzo 1997 n.77 (la norma è rubricata: «uso illecito di

mezzi pubblicitari e illecita occupazione di suolo pubblico»), lamentando sostanzialmente, oltre l'omessa dell'avvio comunicazione procedimento diverse deficienze istruttorie procedimentali, che impugnato non sarebbe stato preceduto dalla dalla diffida prevista richiamata e non sarebbe stato adottato in violazione della medesima disciplina, non sussistendo, nel caso di specie, la prescritta recidiva, attesa la disomogeneità delle violazioni contestate (cfr. ricorso per motivi aggiunti p.4).

Il Tribunale osserva, quanto alla censura inerente l'omessa comunicazione di avvio del procedimento, che, trattandosi nel caso di specie di un provvedimento di tipo sanzionatorio privo di carattere discrezionale (cfr. il richiamato art.6 l. **77**/97: di recidiva «in caso ...nell'occupazione di suolo pubblico ...l'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di vendita...dispone, previa diffida, la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre giorni»), nell'ambito del quale, peraltro, è previsto l'invio di un apposito atto di diffida (su cui v. infra),

non è necessario attivare l'adempimento sancito dall'art.7 della **Legge** n.241/90 per sollecitare l'apporto partecipativo del soggetto (ex multis, cfr. Cons. Stato, sez. VI, 26 settembre 200 n. 4659). A ciò si aggiunga che, nella vicenda in esame, diversamente da quanto affermato dalla difesa attorea, la società ricorrente era già stata destinataria di un atto di diffida (ord. n. 100 del 12.06.2007, notificata in data 20.06.2007), nel quale si faceva menzione dell'accertamento n.9730 del giorno 8 maggio 2007 e si avvertiva che, in caso di recidiva, sarebbe stata disposta la misura della sospensione dell'attività per giorni tre.

tale seguiva ulteriore Α accertamento di occupazione abusiva di **suolo** pubblico in data 27.11.2007 «per la medesima violazione» (cfr. provvedimento impugnato sub 1 dell'epigrafe), che dava luogo all'adozione della gravata sanzione. Riguardo a quest'ultima, la difesa attorea evidenzia che la contestata recidiva sarebbe stata insussistente, posto che nel caso della violazione accertata con verbale 27.11.2007 nell'accertamento del del 27.11.2007 non vi sarebbe stata l'occupazione abusiva - cioè oltre la

superficie autorizzata - del **suolo** pubblico ma esclusivamente l'installazione di un ombrellone non autorizzato «nello spazio consentito».

La censura non merita accoglimento.

Ε' pur che, nel verbale vero effettuato dell'accertamento in viene 27.11.2007, dato atto della conformità (al titolo) dei metri occupati e sola difformità viene contestata la consistente nella di presenza ombrellone, ma, ad avviso del Tribunale e diversamente da quanto opinato dalla difesa attorea, non versandosi in una fattispecie di rilevanza penale, l'istituto della recidiva non va inteso in termini di eccessivo rigore e in misura tale da configurarsi solo nel compimento della medesima condotta materiale (occupazione di una superficie maggiore di quella autorizzata) e, correlativamente, del medesimo precetto ("non occupare maggiore superficie di quella autorizzata") riconducibile alla disposizione sanzionatoria, ma, piuttosto, come violazione, anche in diverse forme e diverse modalità, del titolo con autorizzatorio (che consente di occupare il suolo pubblico con modalità e limiti

predeterminati), la cui reiterata inosservanza è, appunto, sanzionata con la sospensione per un periodo non superiore a giorni tre.

Nella delineata prospettiva, gli atti amministrativi in contestazione si rivelano esenti dai vizi denunciati.

Quanto all'impugnazione, con ricorso per motivi aggiunti, della nota n. (erroneamente indicata con il n.2853) del 17 luglio 2008 e dei diversi verbali di dalla Polizia redatti accertamento dichiarata Municipale, la stessa va inammissibile, trattandosi di atti privi di attitudine lesiva, posto che la prima ha il contenuto di relazione illustrativa della vicenda redatta dalla Dirigente Servizio Commercio al Dettaglio e i secondi sono meri atti di constatazione redatti da pubblici ufficiali avverso i quali è possibile agire in via amministrativa, con ricorso all'autorità prefettizia, o giudiziale, ma esclusivamente dinanzi al Giudice di Pace territorialmente competente.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, nonché sul ricorso per motivi aggiunti, così provvede: a)rigetta il ricorso principale;

b)dichiara inammissibile il ricorso per motivi aggiunti;

c)condanna parte ricorrente al rimborso, in favore dell'Amministrazione resistente delle spese di giudizio che liquida in complessivi €. 2.000,00# (euro duemila/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2012 con l'intervento dei magistrati:

> Saverio Romano, Presidente Paolo Carpentieri, Consigliere Ida Raiola, Consigliere, Estensore

## L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/05/2012
IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

© 2013 - giustizia-amministrativa.it	Accessibilità	Guida al sito